

Amministrazione beni-D1988
DECRETO PER GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE
DEI BENI APPARTENENTI ALLE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE

L.V.D. LXXIX (1988) pp.427-431

L.V.D. LXXVIII (1987) pp.358-359 modifica

Per ottemperare al Can. 1276 (§§ 1-2) che fa obbligo al Vescovo, non solo di vigilare con cura sui beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, ma anche di ordinare l'intero complesso dell'amministrazione dei beni stabili;

udito a norma del Can. 1281 § 2 il Consiglio Diocesano degli Affari Economici (CDAE);

avuto a norma della delibera 38 della CEI (anno 1984) il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori (CCo);

con il presente ATTO

si abroga il Decreto su 'Gli Atti di straordinaria Amministrazione' emesso il 7 agosto 1987 (La Vita Diocesana, 1987 pag. 358-359);

si stabilisce per l'amministrazione dei beni delle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo:

Art.1. Norme per l'acquisizione:

§ 1 - Una persona giuridica pubblica non può ottenere un bene temporale stabile (per acquisto, per donazione, per testamento o per altro titolo) senza la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

§ 2 - Qualora si trattasse non di acquisizione vera e propria ma di beni assegnati fiduciariamente per pie volontà o comunque per cause pie (legati di messe, atti di culto, opere di carità ecc.), chi li riceve deve informarne l'Ordinario perché questi possa adempiere al suo dovere di esigere che tali beni siano collocati al sicuro e che le pie volontà siano eseguite (cfr. Can. 1302).

Art. 2. Norme per i lavori di costruzione, di manutenzione e di restauro dei beni temporali stabili.

§ 1 - Per i lavori di costruzione, e di manutenzione e di restauro dei beni temporali stabili, - esclusi i beni culturali, artistici e non artistici, per i quali vedi in questo stesso articolo al § 7 - sino a 15 (quindici) milioni la persona giuridica pubblica non ha bisogno della licenza dell'Ordinario, a meno che la spesa cumulata ad altre assunte per la stessa opera e nello stesso anno, superi la somma suddetta. Rimane il dovere di segnare scrupolosamente nel bilancio consuntivo i lavori eseguiti e le opere fatte.

§ 2 - Per i lavori di costruzione e di manutenzione dai 15 (quindici) ai 50 (cinquanta) milioni è richiesta la licenza scritta dal Direttore dell'Ufficio amministrativo, il quale agisce, in merito, come delegato del Vescovo, salvo il prescritto del § 7 di questo articolo.

§ 3 - Per i lavori di costruzione e di manutenzione oltre i 50 (cinquanta) milioni e fino a 100 (cento) milioni è richiesta la licenza scritta del Vicario episcopale 'per le attività amministrative'.

§ 4 - Per i lavori di costruzione e di manutenzione oltre i 100 (cento) milioni e fino a 200 (duecento) milioni è richiesta la licenza scritta congiunta del Vicario Generale e del Vicario episcopale per le attività amministrative.

§ 5 - Per i lavori di costruzione e di manutenzione dai 200 (duecento) ai 300 (trecento) milioni, previo il parere non vincolante del CDAE, è richiesta la licenza scritta congiunta del Vicario Generale e del Vicario episcopale per le attività amministrative.

§ 6 - I lavori di costruzione e di manutenzione oltre i 300 (trecento) milioni sono considerati di straordinaria amministrazione; per essi è richiesta la licenza dell'Ordinario, previo consenso del CDAE e del CCo.

§ 7 - Per i lavori di acquisto e di restauro dei beni culturali, artistici e non artistici, è sempre necessaria la licenza scritta dell'Ordinario.

Art. 3. Norme per l'alienazione dei beni ecclesiastici.

§ 1 - Per tutti gli atti di alienazione di beni temporali stabili (cioè gli atti di trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale, come ad esempio gli atti di vendita, di permuta, di donazione ad altri, ecc.) è richiesta la licenza scritta dell'autorità ecclesiastica.

§ 2 - In particolare:

1) per le alienazioni da 0 (zero) a 20 (venti) milioni è richiesta la licenza scritta del Direttore dell'ufficio amministrativo, il quale agisce in merito come delegato dell'Ordinario.

2) Per le alienazioni superiori ai 20 (venti) milioni fino a 50 (cinquanta) milioni è richiesta la licenza scritta del Vicario episcopale per le attività amministrative.

3) Per le alienazioni superiori ai 50 (cinquanta) milioni fino ai 100 (cento) milioni è richiesta la licenza scritta congiunta del Vicario Generale e del Vicario episcopale per le attività amministrative.

4) Le alienazioni superiori ai 100 (cento) milioni sono da considerarsi di straordinaria amministrazione; per esse è richiesta la licenza scritta dell'Ordinario, previo consenso del CDAE e del CCo.

5) Per le alienazioni che superano i 300 (trecento) milioni è richiesta, oltre la licenza dell'Ordinario, a norma del comma precedente, anche la licenza previa della S. Sede.

6) È richiesta pure la licenza previa della S. Sede, oltre quella dell'Ordinario sempre a norma del precedente comma 4, per gli atti di alienazione dei beni artistici o storici o dei beni donati alla Chiesa per voto (cfr. 1292 § 2).

Art. 4. Norme per la locazione.

Ottenuto a norma della delibera n. 38 della CEI (anno 1984) il consenso del CDAE e del CCo, si stabilisce che tutti i beni immobili delle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo sono locabili, eccezione fatta per le chiese e per i luoghi di culto anche saltuariamente officiati, oppure non più officiati, che però non abbiano ottenuto il decreto di consacrazione.

§ 1 - Per locare qualunque immobile occorre la licenza scritta dell'Ordinario o di un suo delegato.

§ 2 - In particolare, per disposizione vincolante della CEI (delibera n. 38 dell'anno 1984) in ordine alla stipulazione del contratto di locazione, per la validità dell'atto, è richiesta la licenza scritta dell'Ordinario, la quale, sulla base di valutazione quantitativa (cioè misurata sul valore dell'immobile da locare) e qualitativa, sarà concessa:

1 - dal Vescovo o da un suo delegato, nella persona del Vicario episcopale per le attività amministrative, se si tratta di beni il cui valore è inferiore a lire 100 (cento) milioni e che vengono locati ad Ente ecclesiastico ad uso pastorale;

2 - dal Vescovo o dal Vicario episcopale per le attività amministrative, come suo delegato, con il parere non vincolante del CDAE, se si tratta di beni il cui valore è inferiore a lire 100 (cento) milioni, ma che vengono locati ad uso di abitazione.

3 - dal Vescovo o dal Vicario episcopale per le attività amministrative, e col consenso del CDAE e del CCo, se si tratta di beni il cui valore supera i 100 (cento) milioni, ovvero che vengano locati per altri usi, diversi da quello pastorale o di abitazione.

Art. 5. Norme per altri atti circa i beni temporali.

§ 1 - Gli atti che importino oneri per il patrimonio o ne mettano in pericolo la consistenza, come:

- il mutuo, il fido, il prestito privato,
- l'accensione di debito,
- l'ipoteca,
- l'enfiteusi,
- la rendita perpetua,
- la rinuncia di donazioni,
- l'accettazione di donazioni modali o di lasciti modali,
- l'usufrutto ecc...:

1 - richiedono la licenza scritta da parte dell'autorità diocesana, se il loro valore non supera i 100 (cento) milioni con la stessa norma dell'art. 3 § 2 n. 1-2-3;

2 - sono da considerarsi di straordinaria amministrazione, se il loro valore supera i 100 (cento) milioni; come tali richiedono il consenso del CDAE e del CCo perché l'Ordinario possa concedere la licenza scritta.

§ 2 - Gli atti di gestione, che nel contesto economico del momento possono comportare rischio in rapporto ai criteri di prudenza e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e precisamente:

- l'inizio, il subentro o l'assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali (industriale o considerata commerciale ai fini fiscali);
- l'immissione di terzi nel possesso di beni immobili;
- gli investimenti per opere non ecclesiastiche di costruzione, ristrutturazione o restauro;
- la mutazione di destinazione d'uso di immobili;

tutti questi atti richiedono la licenza scritta dell'Ordinario o del suo delegato nella stessa misura degli atti qui descritti nel presente articolo al § 1 nn. 1 e 2.

Art. 6. Eccezioni:

Eccezioni a queste norme saranno valide se concesse con un decreto scritto del Vescovo, udito il CDAE. Il decreto deve fissare la durata dell'eccezione.

Art. 7. Richiamo per le disposizioni civili.

Le disposizioni qui contenute hanno valore canonico, fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni civili in materia.

Bergamo, 8 settembre 1988.

+ GIULIO OGGIONI, *Vescovo*
A. Pesenti, *Canc. Vesc.*